

Finanziamento garantito: _____

n. _____

Documento di sintesi
Frontespizio della lettera di fideiussione pattizia

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

FINANZIATORE	Figenpa S.p.A. Iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.159 Numero iscrizione RUI ISVAP 000203387 Codice Fiscale e Registro Imprese di Genova: 03401350107
INDIRIZZO	Sede legale: Genova, viale Brigate Partigiane 6/3
TELEFONO	010 57.45.51
EMAIL / P.E.C.	info@figenpa.it / figenpa@legalmail.it
FAX	010 57.45.539
SITO WEB	

CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO MASSIMO OGGETTO DELLA FIDEIUSSIONE	€
TASSO ANNUO DI MORA	nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

SPESE

SPESE RICERCA PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE (per singolo documento)	€ 5,00
SPESE INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (inviate con modalita' diverse dal canale telematico - per ogni singola comunicazione)	€ 5,00
SPESE PER ALTRE COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI	€ 5,00

Lettera di fideiussione pattizia

Spett.le

FIGENPA SPA.

Io Sottoscritto: _____ nato a: _____

Il _____ e residente in _____

titolare del C.f.: _____

documento di identità _____ n. _____

rilasciato da _____ in data _____

con Scadenza _____

Premesso che:

- mi sono stati messi a disposizione i fogli informativi relativi alle operazioni di cui al presente contratto;
- ho ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del presente contratto, la documentazione di cui agli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla normativa in tema di trasparenza;
- Sono a conoscenza che il documento di sintesi costituisce il frontespizio del presente contratto, del quale è parte integrante e sostanziale in ordine alle condizioni economiche applicabili ed alle operazioni disciplinate dal contratto medesimo;
- Intendo ricevere le comunicazioni periodiche relative al presente contratto ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 385/1993 (TUB) *(barrare la casella interessata)*
[] in forma cartacea,
[X] in forma elettronica, mediate invio sulla mail dichiarata in calce alla presente;
riservandomi il diritto di comunicare, con lo stesso mezzo, l'eventuale modifica della tecnica di comunicazione prescelta;

Tutto quanto sopra premesso, con la sottoscrizione del presente documento vi comunico di costituirmi fideiussore della

Nome/Ragione o denominazione sociale: _____

Data e luogo di nascita (se persona fisica): _____

Codice Fiscale: _____

In qualità di "debitore" e dei suoi successori o aventi causa, a favore di FIGENPA SPA. per il regolare adempimento del contratto di finanziamento n. _____ di cui alla richiesta di istruttoria sottoscritta da _____ in data _____, già approvata o in fase di approvazione da parte di Figenpa S.p.a fino all'occorrenza massima della somma di € _____ rimanendo obbligato in solido con il debitore a versare l'importo totale dovuto dal soggetto finanziato, comprensivo di ogni accessorio, che sarà dovuto in virtù o in conseguenza delle clausole volte a regolare il suddetto contratto, di cui ho preso visione e per il quale dichiaro di accettare i singoli articoli presenti nelle seguenti condizioni generali.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza dell'intermediario nei rapporti con la Clientela

1. Nei rapporti con il fideiussore l'intermediario è tenuto a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Oggetto della garanzia

1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per il contratto di finanziamento specificato nella lettera di fideiussione, per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti dell'Intermediario si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche nei confronti dei successori o degli aventi causa a qualsiasi titolo dal fideiussore medesimo.

Art. 4 - Identificazione della Clientela

1. All'atto del rilascio della garanzia, il fideiussore è tenuto a fornire all'Intermediario i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Art. 5 - Recesso del fideiussore dalla garanzia

1. Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'Intermediario con lettera raccomandata. Il recesso diviene efficace nei confronti dell'Intermediario trascorsi **30** giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
2. In ogni caso, il fideiussore risponde nei limiti dell'esposizione per capitale ed interessi del debitore principale nei confronti dell'Intermediario in essere al momento in cui il recesso viene comunicato, oltre agli importi che dovessero maturare successivamente relativi alle obbligazioni maturate prima del recesso.
3. Entro **cinque** giorni lavorativi dal momento in cui è divenuto efficace il recesso, l'Intermediario trasmette al fideiussore la presa d'atto del recesso, nella quale è indicato l'eventuale debito in essere al predetto momento.
4. L'Intermediario completa le formalità inerenti la chiusura del rapporto contrattuale di garanzia entro **cinque** giorni lavorativi successivi al ricevimento, da parte del fideiussore receduto, della presa d'atto dell'Intermediario della comunicazione di recesso del fideiussore, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Art. 6 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito

1. Il fideiussore ha cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Intermediario.
2. L'Intermediario è comunque tenuto, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
3. Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, l'Intermediario comunica al fideiussore, con la periodicità indicata nel documento di sintesi, le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (in particolare, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale), come richiesto dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, tempo per tempo vigenti.

Art. 8 - Pagamento del fideiussore

1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al l'Intermediario, a semplice richiesta scritta, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere all' Intermediario interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza l'intermediario dà tempestiva comunicazione al fideiussore.
4. I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale del l'Intermediario.

Art. 9 - Efficacia della fideiussione

1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Intermediario nell'interesse del debitore medesimo.
2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte del Intermediario

art. 10 - Invio della corrispondenza

1. L'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione dell'Intermediario sono effettuati al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, qualora le stesse debbano essere in forma cartacea o all'indirizzo mail comunicato all'art.15 del presente contratto.
2. Le comunicazioni dirette all'Intermediario sono inviate alla sua sede legale, o se telematiche al suo indirizzo pec: corporate.figempa@legalmail.it

Art. 11 - Spese della fideiussione

1. Le spese per l'eventuale registrazione della fideiussione, l'apposizione di data certa ed ogni altra spesa, ad essa inerente o conseguente, sono a carico del fideiussore.

Art. 12 - Segnalazione della garanzia

1. Il fideiussore autorizza espressamente l'Intermediario a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 13 - Compensazione

1. Quando esistono tra l'Intermediario ed il fideiussore più rapporti di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del fideiussore, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dall'Intermediario, quest'ultimo ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi e esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Di tale evenienza l'Intermediario darà pronta comunicazione scritta al fideiussore.
3. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, l'Intermediario ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 14 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni.

1. L'Intermediario osserva, nei rapporti con il Fideiussore, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

Art. 15 – Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Fideiussore può presentare un reclamo a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative:
 - o con lettera raccomandata A/R a Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Brigate Partigiane 6/3 – 16129 Genova (GE);
 - o mediante telefax al n. 010.5745537 all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
 - o per posta elettronica all'indirizzo: reclami@figenpa.it.
 - o per porta elettronica certificata all'indirizzo: figenpa@legalmail.it
 - o mediante compilazione del form presente sul sito www.figenpa.it, sezione RECLAMI.
2. Se il Fideiussore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare i siti www.Figenpa.it o www.arbitrobancariofinanziario.it. In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del Cedente.
3. Il Fideiussore e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
 - o al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Figenpa S.p.A.;
 - o oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Art. 16 – Cessione dei diritti derivanti dalla lettera di fideiussione

1. L'Intermediario potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie. Di tale cessione potrà essere data eventualmente comunicazione, anche successivamente al perfezionamento della stessa.

Art. 17 - Legge applicabile, foro competente e autorizzazione alla spedizione del modulo o altro mezzo di apposizione di data certa.

1. I rapporti con la Cessionaria sono regolati dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cedente. La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.
2. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell' Intermediario presso la quale è acceso il rapporto di garanzia, salva l'ipotesi di contratto con soggetti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi del D .Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
3. Il Fideiussore autorizza l'intermediario, a suo insindacabile giudizio e nel caso accetta comunque l'apposizione di data certa al presente documento con qualsiasi mezzo ritenuto valido dalla legislazione e normativa vigente.

Art.18 – Utilizzo della Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

1. Il Fideiussore può sottoscrivere il presente Contratto anche tramite l'apposizione della Firma Elettronica Qualificata fornita dal certificatore scelto dal Mutuante ("FEQ"), nell'apposito Elenco dei Certificatori istituito e tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale ("Certificatore"), e riconosce che il rilascio del certificato qualificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per il Finanziatore di concludere questo Contratto.
2. Il Fideiussore dichiara di essere consapevole e di accettare che, nel caso di utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ), lo stesso dovrà avvalersi esclusivamente di firma digitale fornita dal certificatore scelto dal

Finanziatore e che otterrà gli esemplari dei contratti sottoscritti nonché evidenza di ogni altro documento sottoscritto, al termine dei processi di firma mediante Download sul dispositivo utilizzato o invio, al suo indirizzo di posta elettronica, della documentazione stessa.

3. Se il Fideiussore intende sottoscrivere il presente Contratto tramite Firma Elettronica Qualificata (FEQ), il Fideiussore riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con Firma Elettronica Qualificata (FEQ), soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. "Codice dell'Amministrazione Digitale").

Art. 19 - Comunicazioni

1. Autorizzo Figenpa spa a inviarmi/ci tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto al seguente indirizzo di posta elettronica : _____, di cui dichiaro di essere unico titolare e fruitore, manlevandola da qualsiasi responsabilità circa il ricevimento su tale casella mail delle sue comunicazioni, fatta salva la prova della spedizione della mail stessa.

Per presa visione e integrale accettazione delle Clausole ivi riportate



IL FIDEIUSSORE

Dichiaro che un esemplare del presente contratto, comprensivo del documento di sintesi, mi è stato consegnato dall'Intermediario



IL FIDEIUSSORE

Approvo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni emanate dalle Autorità creditizie, le seguenti clausole:

Art. 2 – Oggetto della Garanzia; Art. 3 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni; Art. 5 – recesso del fideiussore dalla garanzia; Art. 8 – pagamento del fideiussore; Art. 9 – Efficacia della fideiussione; Art. 11 – Spese della fideiussione; Art. 13 – compensazione; Art. 16 – Cessione dei diritti derivanti dalla lettera di fideiussione



IL FIDEIUSSORE